

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 CARBONIA

Deliberazione n. 376

14 MAR. 2012

Adottata dal Direttore Generale in data

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università Telematica "Unitelma Sapienza" di Roma, per il Master di Coordinamento delle Professioni Sanitarie.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali il quale,

PREMESSO che l'art 18 della legge 196/97 richiede che gli allievi delle scuole di formazione realizzino momenti di alternanza tra studio e lavoro al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini di formazione e di orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni;

che ai sensi del regolamento attuativo di cui al DM.142/98 è possibile attivare una convenzione, tra Università ed Enti pubblici e/o privati per garantire una corretta formazione professionale dei futuri operatori dei servizi sociali e sanitari;

ATTESO che con nota prot n.5312 del 06/03/2012, l'Università Telematica "UNITELMA SAPIENZA" di Roma, rappresentata dal Direttore Amministrativo dott. Michele Orefice, propone con la stipula di una convenzione la collaborazione di questa Azienda per lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento per gli studenti iscritti presso la sede territoriale di Roma, in particolare per il Master del Coordinamento delle Professioni Sanitarie;

il tirocinio ha scopo puramente formativo, lo studente dovrà osservare le procedure di Coordinamento delle Professioni Sanitarie presenti nelle Unità Operative in cui il tirocinio è svolto, sarà limitato ad un particolare argomento che lo studente avrà scelto di trattare nel project work, nel project work lo studente dovrà proporre azioni di miglioramento delle procedure e analisi di quanto osservato,

ACCERTATO ai sensi dell'art.5 della suddetta convenzione, che l'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;

PRESO ATTO che in conformità alle disposizioni citate nel precedente paragrafo, vengono confermati gli impegni ad assolvere detti adempimenti;

VISTO lo schema di convenzione proposto dall'Università Telematica "UNITELMA SAPIENZA" di Roma, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, con la quale si propone la regolamentazione delle attività a carico del proponente e dell'Ente ospitante, conforme alle disposizioni normative delle legge 196/97;

RITENUTO di aderire al programma di tirocinio di formazione ed orientamento promosso dall'Università Telematica "UNITELMA SAPIENZA" con sede in Roma;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- di sottoscrivere la convenzione proposta dall'Università Telematica "UNITELMA SAPIENZA", per il tirocinio di formazione e di orientamento degli studenti iscritti presso la sede territoriale di Roma;
- di approvare l'allegato schema di convenzione;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri economici a carico dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr Maurizio Catamida)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Claudio Ferri)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Antonio Frailis)

Il Resp.le AAGG

ADD

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 346 del 14 MAR. 2012

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 15 MAR. 2012 al 29 MAR. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali



Garoto

destinatari:
Servizio affari generali

DDGG
49



Roma, Il 06/03/2012
Prot.n. 2964/12

Alla c.a.
Direttore Generale
ASL 7 Carbonia

ASL 7

Prot. 2012/ 0005312

del 06/03/2012

Mitt. UNITELMA SAPIENZA

Fascicolo: 2012/1.5.7/2



OGGETTO: Richiesta attivazione convenzione e accoglimento studenti per tirocini formativi


Ai sensi della L. n. 196 del 26/6/1997 e del regolamento attuativo di cui al DM n. 142 del 25/3/1998 è possibile attivare fra la scrivente Università e la Vs. amministrazione una convenzione che consenta l'accoglimento di nostri studenti presso la Vostra struttura. L'Università Unitelma Sapienza, in qualità di soggetto promotore, si farà carico dei costi relativi all'assicurazione INAIL e alla responsabilità civile verso terzi.

Il tirocinio ha scopo puramente formativo. Lo studente dovrà osservare le procedure di coordinamento delle professioni sanitarie presenti nell'unità operativa in cui il tirocinio è svolto. Sarà limitato ad un particolare argomento che lo studente avrà scelto di trattare nel project work. Nel project work lo studente dovrà proporre azioni di miglioramento delle procedure e analisi su quanto osservato. Il tirocinio sarà svolto in orari concordati di volta in volta con la Vostra amministrazione.

Vi saremmo grati se poteste comunicare all'indirizzo davide.bartoli@unitelma.it, fax 06/6792048, la Vostra disponibilità ad attivare una convenzione per l'accoglimento di studenti durante lo svolgimento di tirocini formativi di volta in volta concordati con la Vostra amministrazione.

Distinti saluti.

Dott. Davide Bartoli
Ufficio Stage e Tirocini



Allegato : Bozza di convenzione



CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142
del 25/03/1998)
Rep. n.

TRA

L'Università Telematica UNITELMA SAPIENZA – con sede in Roma, V.le Regina Elena, 295
00161 Roma P.I. 08134851008, d'ora in poi denominata "Università",

E

La Società.....
attività:.....N.dipendenti.....
con sede in.....C.F.....
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata legalmente da.....
.....nato a.....il.....

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università promuove tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio degli studenti universitari.

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'AZIENDA/ENTE ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) , e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale;
 - Redigere una relazione finale sull'attività svolta, conformemente allo schema allegato (A)
3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
4. Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso del tutore universitario, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.
6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 5

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a

soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono le parti firmatarie del presente accordo. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

Art. 7

La presente Convenzione ha la durata di anni 1 (uno) dalla data della firma e potrà essere tacitamente rinnovata salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza annuale.

Roma,

Per il soggetto promotore

Per il soggetto ospitante

Universita' telematica
Unitelma Sapienza

Dott. Michele Orefice
Direttore Amministrativo